

Secondo Concilio Lateranense

Il concilio Lateranense II, tenuto dal 4 all' 11 Aprile 1139 sotto la presidenza di Papa Innocenzo II, è considerato come decimo concilio ecumenico dalla Chiesa cattolica.

Il concilio deve la sua convocazione allo scisma avvenuto nel 1130 alla morte di Papa Onorio II: i cardinali sono divisi sul Concordato di Worms, che nel 1122 metteva fine alla lotta per le investiture. Inoltre, si aggiunse la rivalità tra due famiglie romane, i Frangipane e i Pierleoni. Il 14 febbraio 1130, sedici cardinali che sostenevano la famiglia Frangipane eleggono papa Gregorio Papareschi, che prende il nome di Innocenzo II. Qualche ora più tardi, Pietro Pierleoni è eletto papa da altri cardinali e prende il nome di Anacleto II. Con l'appoggio di Bernardo di Chiaravalle, Innocenzo II alla fine ha la meglio sul rivale, che muore nel 1138.

Il concilio, convocato nella basilica di San Giovanni in Laterano, si occupa dapprima di riparare i danni provocati dallo scisma: Innocenzo II apre la riunione deplorando l'opera di Anacleto II e depone i vescovi scismatici che avevano appoggiato lo scisma. In seguito, il papa vuole continuare l'opera di riforma del primo concilio Lateranense. Vengono emanati 30 canoni di riforma:

- I vescovi e i preti devono assumere un atteggiamento esterno modesto, e viene prescritta ogni forma di ostentazione (canone 4).
- Il matrimonio dei preti e dei religiosi è dichiarato invalido e non più solo illecito (canoni 6, 7 et 11).
- Viene condannata l'usura.
- È vietato al clero regolare di praticare la giurisprudenza e la medicina per trarne guadagni temporali (canone 5).
- È vietato al clero dedicarsi ai giochi e ai tornei, pena la privazione della sepoltura cristiana (canone 14).
- Spetta ai capitoli delle cattedrali e ai superiori degli ordini religiosi di eleggere i vescovi (canone 28).
- L'uso dell'arco e della balestra è vietato contro i cristiani (canone 29).
- Infine viene condannato per eresia Arnaldo da Brescia.

Simonia e usura

Can. 2. Se qualcuno, spinto dalla maledetta passione dell'avarizia, ha ottenuto col denaro una prebenda, un priorato, un decanato, una dignità, una promozione ecclesiastica, o un sacro segno della chiesa, come il santo crisma, l'olio santo, la consacrazione di altari o di chiese, costui sia privato della dignità male acquistata; il compratore, il venditore e il mediatore siano colpiti con la nota di infamia. Nessuno esiga o dia nulla, ne prima ne dopo, per il sostentamento o sotto pretesto di qualche consuetudine, poiché ciò è simoniaco. Ma liberamente e senza alcuna diminuzione goda della dignità e del beneficio a lui conferito (1).

Can. 13. Condanniamo, inoltre, l'insaziabile rapacità degli usurai, detestabile e vergognosa per le leggi divine e umane, condannata dalle Scritture sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento; inoltre la escludiamo da ogni conforto ecclesiastico e comandiamo che nessun arcivescovo, vescovo o abate di qualsiasi ordine, o nessun appartenente a un ordine o al clero accolga gli usurai, se non con la massima cautela. Siano considerati infami per tutta la vita, e, se non si emenderanno, siano privati della cristiana sepoltura.(2).

Falsa confessione ed esistenza dei sacramenti

Can. 22. "Poiché una questione tra le altre turba profondamente la santa chiesa, e cioè quella della falsa confessione, ammoniamo i nostri confratelli vescovi e i presbiteri a non permettere che le anime dei laici siano ingannate a causa delle false confessioni e trascinate nell'inferno. La falsa penitenza consiste nel far penitenza di un solo peccato, trascurando gli altri, o anche nel far penitenza di un solo peccato senza tuttavia rinunciare agli altri.

Perciò sta scritto: "Chiunque osservi tutta la legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto" [Gc 2,70], s'intende quanto alla vita eterna.

Come, infatti, non entrerebbe nella porta della vita eterna se fosse implicato in tutti i peccati, così non entrerà nemmeno se persevera in uno solo. Si tratta ancora di falsa penitenza quando il penitente non rinuncia ai compiti di funzionario o di commerciante, che non può assolutamente esercitare senza peccato; o se egli conserva l'odio nel cuore, o rifiuta di dare soddisfazione a chiunque egli abbia offeso, o essendo lui stesso l'offeso, non perdona all'offensore, o se qualcuno prende le armi contro la giustizia"(3).

Can. 23. "Noi scacciamo dalla chiesa di Dio come eretici e condanniamo quelli che, sotto la falsa pretesa di zelo religioso, condannano il sacramento del corpo e del sangue del Signore, il battesimo dei bambini, il sacerdozio e gli altri ordini ecclesiastici, nonché il vincolo delle legittime nozze, e ordiniamo che il potere secolare proceda contro di loro. Con la stessa condanna intendiamo colpire anche i loro difensori" (4).

NOTE

(1) Con ciò si vuole evitare che, per sfuggire al pericolo della simonia, al posto della vendita si esiga una provvisione.

(2) Molti sembrano aver compreso questa sanzione come una proibizione valida soltanto per gli usurai, così che colui che riceve invece il denaro dietro interessi ne sarebbe esente. Ciò però fu espressamente negato da Alessandro III (Gregorio IX, *Decretales*. 1. V. tit. 19. e. 4; Frdb 2, S12s) persino nel caso che lo si tacesse per riscattare fedeli tenuti in prigionia dai saraceni. Parimenti Alessandro III (c. 5) respinse la limitazione che si dovessero restituire solo gli interessi ricevuti dopo il decreto del concilio Lateranense e infine stabili (e. 9) che persino gli eredi e gli estranei fossero obbligati alla restituzione. Cf. anche, nello stesso titolo 19, i decreti di Innocenzo III che fa pressione per l'osservanza di questi canoni.

(3) Dal sinodo di Amalfi, tenuto sotto Urbano II nel 1089, can. 16 (MaC 20,724CD). Cosa sia "falsa confessione" viene descritto anche nel can. 5 del 5° sinodo di Roma, tenuto sotto Gregorio VII (MaC 20. 510AB / Graziano, *Decretum*, p. II, cs. 33, dist. 5, e. 6: Frdb 1, 1241).

(4) Quasi letteralmente dal sinodo di Tolosa tenuto sotto Callisto II nel 1119 (MaC 21, 234AB). Il canone è rivolto soprattutto contro Pietro di Bruys.